



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI
Provincia di SALERNO

Verbale della delegazione Trattante CCDI anno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 17,00 presso la residenza municipale, a seguito di regolare convocazione, sono presenti:

Delegazione di parte pubblica
Dr. Aniello D'Angelo - presidente

Delegazione di parte sindacale
CGIL assente
Monaco Guido Nicola CISL
Bracciante Gerardo UIL
Geom. Ferdinando Genovese R.S.U.

Le parti prendono atto che il fondo per l'anno 2017 è stato determinato e costituito dall'Ufficio del Responsabile Finanziario con propria determinazione n.180 del 03.11.2016 (**allegato A**) che diventa parte integrante del presente verbale 2017 ed è in linea con quanto stabilito dal legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella connessa alle retribuzioni.

Anche per l'anno 2017 è confermato l'importo del fondo di cui all'anno precedente in quanto non vi sono state cessazioni né tantomeno nuove assunzioni.

Il fondo è pertanto determinato nei seguenti importi:

- A) Lavoro straordinario..... €. 3.075,00
B) Fondo anno 2017

Parte stabile	€. 36.258,00
Incremento parte stabile ex art.4 comma 2 CCNL 5/10 /2001	€. =====
Parte Variabile	€. =====
Totale Fondo	€. 39.333,00

Prioritariamente le parti si riportano a quanto definito in sede seduta del 21 novembre 2016, e precisamente alla definizione delle progressioni economiche orizzontali da definirsi per il corrente anno 2017. Pertanto essendo possibili definirne l'attribuzione per

altra e unica unità in servizio alla quale è possibile attribuirne i benefici, le parti concordano, analogamente con quanto già definito precedentemente e in conformità al Parere ARAN n. 7086 del 13 settembre 2016 e degli atti di espletamento delle procedure di stabilire che la decorrenza economica avrà effetto dal 1° gennaio 2017.

Quanto poi alla definizione dell'impiego delle somme residue, nelle more della definizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale, le parti nel prendere atto nuovamente che in data 16 dicembre 2013 è stato sottoscritto il contratto integrativo decentrato, che in questa sede si richiama integralmente, si rifanno per le attribuzioni del fondo annualità 2017 a quanto già previsto dalla precedente piattaforma. Si prende che nel citato contratto integrativo decentrato sono stati regolamentati tutti gli Istituti Contrattuali vigenti e le modalità per l'erogazione, compatibilmente con le risorse del fondo annualmente determinate

Si dà atto che dall'importo complessivo del fondo così come costituito vanno detratti importi destinati alle progressioni economiche già consolidate, compreso quella in discussione, che ammontano a complessive €. 19.038,00

Le parti convengono altresì che la somma residua del fondo, al netto degli istituti già contrattualizzati, sono destinare alla retribuzione accessoria, alla voce "Performance Collettiva" che deve caratterizzarsi per il miglioramento dei servizi in modo da computarsi in produttività collettiva.

L'importo fissato sarà erogato nel rispetto delle vigenti norme di riferimento e del relativo contratto decentrato.

Non essendoci ulteriori argomenti in discussioni, le sigle sindacali, nel rispetto dei ruoli ritengono sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione, la tempistica e i nuovi parametri di legge circa il fabbisogno del personale. Pertanto chiedono di essere informati sulle modalità e i criteri di cui alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, precisando che laddove richiesto si potrà fornire ogni utile supporto.

Il verbale viene chiuso alle ore 18,00

Letto approvato e sottoscritto



Handwritten signatures and initials, including the text 'CISL FP' written below a signature on the left.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI
Provincia di SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Det. N.180

del 03.11.2016 **OGGETTO:** Art. 31 C.C.N.L. 22/01/2004 - "Disciplina delle risorse decentrate" – Costituzione Fondo anno 2017.

L'anno duemilasedici il giorno TRE del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



• Premesso che:

1. l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che l'ente determini annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
 2. che dall'esercizio 2010 per effetto del blocco delle retribuzioni, anche le risorse destinate dalla produttività risultano di fatto consolidate e devono essere rideterminate unicamente per effetto delle cessazioni avvenute;
- Visto in particolare il comma 2, dell'articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
 - Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art.15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art.4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001;
 - Atteso che gli Enti sono tenuti ad incrementare le risorse decentrate con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza e di un ulteriore incremento percentuale dello 0,50% sempre del monte

salari dell'anno 2003 nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

- Atteso, inoltre, che gli Enti sono tenuti ad incrementare le risorse decentrate con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza e di un ulteriore incremento percentuale dello 0,30% sempre del monte salari dell'anno 2005 nel caso in cui la spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, così come disposto dal C.C.N.L. 2006-2009;

- Visto inoltre il comma 3 dell'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 in virtù del quale le risorse decentrate sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999, art. 4, commi 3 e 4, del CCNL 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000;

- Dato atto che a seguito di approvazione del nuovo CCNL le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 3, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, di un importo pari allo 1,00% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;

- Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che dispone che la delegazione trattante di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto da tutti i responsabili dei servizi dell'Ente;

- Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;

- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78";

- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso

cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";

- Visto il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 "Regolamento in materia di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti", di proroga a tutto il 31/12/2014 delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

- Visti, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad oggetto: interpretazione disposizioni d.l. 78/2010;


- Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2015 non risulta alcuna variazione percentuale della media dei dipendenti in quanto nel periodo non vi sono state cessazioni;

- Rilevato altresì che anche per il corrente esercizio finanziario 2017 non si sono registrate cessazioni né nuove assunzioni e che pertanto non si deve procedere a una diversa quantificazione del fondo rispetto a quello già determinato per il decorso esercizio finanziario 2016;

- Richiamata la propria determinazione n. 138 del 14.09.2016, con la quale è stato costituito in via definitiva, per l'anno 2016, il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

- Vista la circolare del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011;

- Visto il disposto di cui al comma 2 – bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 che recita: *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare*



complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

- Vista la Circolare della RGS n. 17 del 24/04/2015 ed in particolare la sezione inerente il “Monitoraggio della contrattazione integrativa” (pag. 147 e ss.);

- Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a' termini del quale *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;*

- Considerato che le norme contrattuali richiamate prevedono la suddivisione delle somme costituenti il fondo per la produttività in “stabili” e “variabili”, secondo quanto previsto dall'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004, e dato atto che le prime sono confermate nella misura degli anni precedenti, Precisato che le risorse stabili devono essere calcolate annualmente, mentre la parte variabile del fondo viene determinata annualmente dall'amministrazione sulla base degli obiettivi che intende assegnare ai dipendenti e delle risorse che intende eventualmente destinarvi nell'ambito della disponibilità di bilancio, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia;

- Rilevato che l'Amministrazione Comunale, ai fini del contenimento della Spesa generale non ritiene di individuare altre risorse oltre quelle determinate e quantificate per la parte stabile;

- Accertato, in particolare, che l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, e che lo stesso è conferme a quello già determinato per il precedente esercizio finanziario 201 e non subisce variazioni al verificarsi, durante il corrente anno 2016, della eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo comunque conto del personale assumibile;

- Considerato altresì che, per impostazione di bilancio, le progressioni economiche

attribuite ai dipendenti, l'indennità di comparto, le specifiche indennità ed il turno sono previste in apposito capitolo, così come è previsto in apposito capitolo il lavoro straordinario;

- Visto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- Visto il decreto sindacale n. 4002 del 14 ottobre 2014 relativo alla nomina del responsabile del servizio Finanziario;
- **RISCONTRATA ED ATTESTATA** ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,

DETERMINA

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, confermandone l'importo così come determinato per il precedente esercizio finanziario 2016 in quanto non si registrano variazioni del personale sia per cessazioni e sia per nuove assunzioni determinando quindi in :

3.

Parte stabile compreso importo per lavoro straord.	€. 39.333,00
Parte variabile	€. =====
TOTALE FONDO	€. 39.333,00

4. Di dare atto che la determinazione del Fondo per l'anno 2017 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative.
5. Di dare atto, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2017 non supera l'importo massimo consentito, di cui all'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
6. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2017 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 ed afferenti la spesa del personale.

7. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.
8. Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio On- Line nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emiddia Cafaro
Ass.re dr. Emiddia Cafaro - F.to

